

## **AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO**

### FONTI NORMATIVE

L'esercizio della professione di agente e di rappresentante di commercio è disciplinata dalla legge 3 maggio 1985 n. 204, dal regolamento di attuazione dettato con il D.M. 21 agosto 1985, dal D.Lgs. 59/2010 e dal DM 26.10.2011.

La legge in questione definisce l'agente di commercio come colui al quale è dato stabilmente l'incarico di promuovere e concludere contratti in una o più zone determinate.

L'agente assume il nome di rappresentante di commercio quando, oltre a promuovere la conclusione di contratti, ha anche il potere di concluderli in nome e per conto del soggetto (preponente) a favore del quale presta la propria opera.

Per definire meglio tale figura professionale bisogna fare riferimento anche agli artt. 1742 e seguenti del codice civile nonché ai vari accordi economici collettivi a seconda che si tratti di agenti di aziende commerciali, industriali o artigiane.

Non può comunque essere considerato rappresentante di commercio colui che è saltuariamente incaricato di concludere contratti (procacciatori di affari).

E' entrato in vigore l'8 maggio 2010 il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Due sono i pilastri del decreto legislativo che ha recepito la direttiva servizi: la liberalizzazione e la semplificazione. Il decreto prevede, inoltre, la soppressione del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

### I REQUISITI NECESSARI

L'Agente dovrà dichiarare l'inizio dell'attività dove intende esercitarla e dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività a titolo personale o per una società tramite la pratica telematica diretta al Registro Imprese. Non è possibile il riconoscimento dei requisiti per un aspirante agente di commercio che non intende al momento iniziare l'esercizio dell'attività.

I requisiti devono essere posseduti dal titolare, da tutti i legali rappresentanti di società, dall'eventuale preposto e da tutti coloro che operano per conto dell'impresa.

Di regola la legale rappresentanza spetta: nel caso di società in nome collettivo, a tutti i soci; nelle società in accomandita semplice, a tutti i soci accomandatari; nelle srl, a tutti gli amministratori. Nel caso in cui la legale rappresentanza sia limitata e dunque non competa ad un soggetto per l'attività di agente e rappresentante di commercio, tale limitazione deve risultare da un atto modificativo dei patti sociali o da un verbale assembleare iscritto nel Registro Imprese. In caso di esclusione della rappresentanza per l'attività, infatti, non occorre il possesso dei requisiti.

Chi intende iniziare l'attività deve:

- non essere dipendente di persone, associazioni o enti pubblici e privati. E' fatta eccezione per i dipendenti pubblici che possono essere dipendenti a part-time fino al 50% (rispetto all'orario a tempo pieno; L 662/96 e 140/97);
- non svolgere attività di mediazione;
- possedere idonei requisiti morali e professionali.

I requisiti morali si evincono dall'art.5 della legge 204/85 e sono i seguenti:

- 1) non essere interdetto, inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.), l'amministrazione della giustizia (artt. 361-393 c.p.), la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.), l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (artt. 499-518 c.p.), ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione (art. 5 lett C legge n. 204/1985)
- 2) non essere sottoposto alle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla normativa antimafia.

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 concernente la depenalizzazione dei reati minori è stato depenalizzato il reato di emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e di quelli senza provvista.

I reati contro la pubblica amministrazione previsti dagli artt. 345, 350 e 352 del codice penale, i reati contro la fede pubblica previsti dagli artt. 465 e 466 e in fine i reati di cui all'art. 498 e 692

sono trasformati in illeciti amministrativi. Ai sensi dell'art. 100 del medesimo decreto legislativo le nuove norme si applicano anche alle violazioni commesse in precedenza all'entrata in vigore della legge salvo che siano intervenute sentenze o decreti irrevocabili. Nelle ipotesi di provvedimenti definitivi è necessario fare ottenere la revoca della sentenza o del decreto da parte del giudice dell'esecuzione.

I requisiti professionali possono essere dimostrati alternativamente e sono:

- avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
- avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale, istituito o riconosciuto dalle Regioni;
- avere prestato la propria opera per almeno 2 anni, anche se non continuativi, negli ultimi 5 alle dipendenze di un'impresa che abbia esercitato attività di commercio al dettaglio o all'ingrosso o di fabbricazione e commercio di prodotti o di produzione con vendita o somministrazione, con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite;
- essere iscritto nell'apposita sezione del REA prevista dal DM 26.10.2011;
- essere stato iscritto nel Ruolo degli Agenti e rappresentanti di commercio alla data del 11.5.2012 (requisito valido fino al 12 maggio 2017);
- riconoscimento del requisito professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.Lgs. 206/2007 (per coloro che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio o l'esperienza professionale).

Le mansioni trovano corrispondenza per quanto riguarda i lavoratori dipendenti nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali, ad esempio 1 e 2 per il commercio, 6 e 7 per l'industria.

Può essere riconosciuta ai fini della dimostrazione del requisito professionale anche l'attività prestata part-time. Non è invece riconosciuta l'attività svolta con contratto di formazione o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il requisito professionale può essere riconosciuto anche ai preposti alle vendite di cui alla legge 426/1971, ai coadiutori degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché ai collaboratori dei titolari di negozi o ai loro familiari, sempre che la loro attività si sia svolta in maniera comprovabile e attestabile dall'iscrizione all'I.N.P.S., ed infine agli amministratori di società che abbiano svolto attività di commercio. Il requisito professionale è riconosciuto anche al dipendente di enti o società del settore finanziario o creditizio che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria.

Possiede il requisito lavorativo chi ha prestato la propria opera per almeno due anni, anche se non continuativamente, negli ultimi cinque anni, ad esempio, come:

- **Dipendente di impresa con qualifica di viaggiatore piazzista**
- **Dipendente qualificato addetto al settore vendite** presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio al minuto o all'ingrosso, o di fabbricazione e commercio di prodotti, o di produzione con vendita o somministrazione (tale requisito può essere riconosciuto anche ai **preposti** alle vendite di cui alla legge n. 426 dell'11.06.1971, nonché ai **collaboratori** e ai **coadiutori dei titolari di negozio** o ai **loro familiari** (sempre che la loro attività si sia svolta in maniera comprovabile e quindi accertabile, e a condizione che dimostrino lo svolgimento di mansioni direttive o organizzative nell'impresa - Circolare ministeriale n. 3129 del 02.02.1987).

Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite anche il **lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite** (le mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite si ritengono implicite, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali: ad es. 1° e 2° livello del CCNL del commercio e 6° e 7° livello del CCNL dell'industria – Circolare ministeriale n. 3329 del 04.03.1994)

E' necessario che anche l'impresa da cui il soggetto dipende, o della quale è socio, svolga attività di vendita e non semplicemente che il dipendente o socio sia stato addetto al settore commerciale, attività riscontrabile anche in un'impresa che effettua la prestazione di servizi.

Non può essere considerata "vendita di servizi" la prestazione dei propri servizi da parte dell'impresa.

Sono stati valutati positivamente anche il 1° e 2° livello del CCNL delle cooperative agricole.

- **Soggetto avente una qualifica dalla quale si desumono le mansioni di addetto alle vendite (es.: caso del commesso):** non è necessario dimostrare il livello contrattuale, è sufficiente dimostrare o autocertificare il possesso di tale qualifica
- **Soggetto avente una qualifica che può comprendere anche le mansioni di vendita (ad es. magazziniere 3° Livello):** è possibile, ai fini della dimostrazione:
  - 1) autocertificare il possesso di tale qualifica (a titolo di cortese collaborazione produrre attestazione del Centro per l'Impiego o UNILAV);
  - 2) produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione allo svolgimento delle mansioni di addetto alle vendite;
  - 3) autocertificare quanto contenuto nelle buste paga con indicazione del livello contrattuale;
  - 4) produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione a quanto contenuto nel mansionario/contratto di lavoro, oppure dichiarazione del Centro per l'Impiego o dell'Ispettorato del Lavoro a prova che le mansioni dichiarate possano essere ricomprese nel livello contrattuale di appartenenza
- **Soggetto avente una qualifica generica (es. impiegato IV° livello):** deve aver svolto mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite; è possibile, ai fini della dimostrazione:
  - 1) autocertificare il possesso di tale qualifica (a titolo di cortese collaborazione produrre attestazione del Centro per l'Impiego o UNILAV);
  - 2) produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione allo svolgimento delle mansioni di addetto alle vendite;
  - 3) autocertificare quanto contenuto nelle buste paga con indicazione del livello contrattuale;
  - 4) produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione a quanto contenuto nel mansionario/contratto di lavoro, oppure dichiarazione del Centro per l'Impiego o dell'Ispettorato del Lavoro a prova che le mansioni dichiarate possano essere ricomprese nel livello contrattuale di appartenenza
- **Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per almeno un biennio:** considerata abilitante per l'iscrizione (Circolare ministeriale n. 3329/C del 04.03.1994)
- **Attività di "gestione alberghiera" quale requisito professionale:** è abilitante l'attività di gestione di bar all'interno dell'albergo
- **Coadiutori degli agenti o rappresentanti di commercio:** il possesso del requisito professionale può essere riconosciuto a condizione che l'attività svolta sia comprovata in modo idoneo e attestata dall'iscrizione all'INPS (Circolare ministeriale n. 3329/C del 04.03.1994)
- **Attività lavorativa prestata part-time:** può essere riconosciuta a condizione che l'attività svolta sia comprovata in modo idoneo e attestata dall'iscrizione all'INPS (Circolare ministeriale n. 3329 del 04.03.1994)
- **Attività di collaboratore familiare:** è abilitante se risulta l'iscrizione previdenziale per due anni negli ultimi cinque
- **Attività artigiana, industriale e agricola:** è abilitante l'attività svolta presso un'impresa di produzione industriale o artigiana, ovvero presso un'impresa agricola, anche se non risulta espressamente l'attività di vendita dalla visura del Registro Imprese, in quanto si ritiene implicito che alla produzione sia connessa la vendita
- **Commercio al minuto**  
**Coltivatore diretto che dimostra la vendita dei propri prodotti** presso la propria azienda e presso un centro di commercializzazione sito nel territorio nazionale (commercio all'ingrosso)
- **Titolare di proprio esercizio commerciale** (bar – latteria - osteria ecc)
- **Informatore scientifico** che ha esercitato di fatto una vera e propria attività di vendita
- **Attività di farmacista con mansioni di addetto alle vendite**
- **Dipendente di ditta con mansioni di tour-operator** che ha espletato attività di vendita di servizi
- **Soggetto iscritto nell'albo dei promotori finanziari di cui alla legge n. 1 del 02.01.1991, art. 5, 5° comma, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare:** l'art. 5 della citata legge non prevede incompatibilità. Uno stesso soggetto può esercitare anche entrambe le attività, a condizione che dimostri di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 204/1985
- **Socio di società** che dimostra di avere svolto **attività di commercio all'ingrosso**
- **Socio e Legale Rappresentante di società** che dimostra di avere svolto **attività di commercio al minuto**

- **Socio e Amministratore Delegato di società che dimostra di avere svolto attività di commercio al minuto**
  - **Socio accomandatario di un'agenzia di viaggi** che ha espletato attività di vendita di servizi
  - **Procuratori speciali:** il requisito professionale deve essere posseduto (oltre che dai legali rappresentanti), qualora in una società siano presenti, anche dai procuratori speciali **se dotati della legale rappresentanza della società di fronte a terzi**
  - **Soggetto che ha ricoperto la carica di procuratore speciale con legale rappresentanza** all'interno di una società che svolge attività commerciale (sempre che abbia svolto attività “di vendita”)
  - **Socio accomandatario o consigliere senza legale rappresentanza:** tale attività è abilitante ai fini dell'iscrizione se al soggetto in questione sono stati attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e se l'attività “di vendita” effettivamente svolta nell'ambito della società è documentata in modo idoneo con attestazione dell'iscrizione all'INPS
  - **Socio accomandante che presta la propria opera sotto la direzione dell'accomandatario:** si può riconoscere il requisito professionale in presenza di idonea documentazione attestante lo svolgimento dell'attività con attestazione dell'iscrizione all'INPS
  - **Socio non legale rappresentante di s.n.c. che svolge l'attività di agente e rappresentante di commercio:** per il socio di s.n.c. è abilitante l'aver partecipato con mansioni operative all'attività della società. L'attività svolta deve essere dimostrata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle mansioni svolte e attraverso documentazione attestante il versamento dei contributi I.N.P.S.
  - **Titolare, legale rappresentante, socio lavoratore iscritto all'I.N.P.S. di impresa artigiana, coadiutore familiare iscritto all'I.N.P.S.,** di una impresa che abbia esercitato **attività di commercio, o di produzione con vendita** (rientra in tale ipotesi anche il **titolare di attività artigiana che abbia venduto i suoi stessi prodotti** - Circolare ministeriale n. 3092/C del 10.12.1985), **o somministrazione**
  - **Titolare o legale rappresentante di un'impresa** che abbia svolto attività di agenzia o di rappresentanza in forma libera
  - **Dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario,** che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria (Circolare ministeriale n. 3092/C del 10.12.1985)
  - **Impiegato addetto alle vendite (qualifica Livello F CCNL chimici);** questo livello non corrisponde al lavoratore di concetto ma, se l'effettiva **mansione** svolta consiste in una vera e propria attività **di direzione e organizzazione delle vendite,** può considerarsi abilitante
  - **Impiegato (5° Livello CCNL imprese artigiane tessili)** con mansioni di addetto alla direzione e organizzazione delle vendite
  - **Collaboratore familiare per una società esercente attività di agente e rappresentante di commercio** (Con sentenza n. 170 del 27.04.1994 la Corte Costituzionale ha considerato collaboratori familiari i nipoti del titolare, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, della L. n. 613/1966 relativamente all'iscrizione ENEAC)
  - **Socio amministratore di società** con attività di compravendita di immobili e terreni
  - **Manager di società per la vendita di servizi di assistenza (1° Livello CCNL commercio)** che, successivamente, a seguito del conferimento di rami di impresa tra la citata società ed altra impresa, è stato inquadrato da quest'ultima con **mansioni di area manager** per la vendita di prodotti assicurativi (inquadramento **Livello A CCNL Assicurazioni**)
  - **Dipendente (7° Livello CCNL aziende industriali orafe)** con mansione di addetto alle vendite, che, successivamente, è stato dipendente di altra società in qualità di responsabile commerciale per l'organizzazione e direzione delle vendite (**inquadramento Livello Quadro CCNL commercio**)
  - **Dipendente Quadro (CCNL commercio)** di società con mansione di **Direttore responsabile delle vendite,** o **Dipendente Quadro (CCNL industria metalmeccanica)** con mansione di organizzazione delle vendite
  - **Dirigente di ditta con mansione di Direttore delle vendite di servizi**
  - **Direttore marketing e vendite (inquadramento Dirigente CCNL industria).**
- L'attestazione del biennio può risultare, altresì, anche da versamenti Enasarco (prospetti estratto conto o distinte di versamento), o da conto provvigioni (Adempimento contrattuale previsto dagli

Accordi Economici Collettivi; rappresenta la rendicontazione nella quale vengono riepilogate le varie provvigioni) (Circolare ministeriale n. 3129 del 02.02.1987).

In base a massime ministeriali o a risultanze di ricorsi, non possiede invece il requisito lavorativo, ad esempio, chi abbia prestato:

- Attività formativa per 24 mesi alle dipendenze di una impresa, con ottenimento della qualifica di “dipendente addetto al settore vendite” ai sensi dell'art. 3 della legge n. 863/1984; non può essere ritenuta utile ai fini del riconoscimento del requisito poiché detta qualifica si consegue alla fine di un biennio di formazione che non può essere considerato di attività (Circolare ministeriale n. 3092 del 10.12.1985)
- Attività svolta con contratto di formazione lavoro: non può essere ritenuta valida ai fini dell'iscrizione (Circolare ministeriale n. 3329 del 04.03.1984)
- Apprendistato e contratto di formazione: non sono validi quale requisito professionale
- Collaborazione coordinata e continuativa: non può ritenersi abilitante
- Settore acquisti e rapporti con i fornitori: non matura il requisito professionale il consigliere delegato di una società che abbia poteri gestionali e di amministrazione in relazione solo agli acquisti ed ai rapporti con i fornitori
- Agente di assicurazione: in base alla circolare n. 3129 del 02.02.1987 l'attività di agente di assicurazione non vale come requisito abilitante per l'iscrizione, e non può essere equiparata a quella di “lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite”
- Non può essere considerato agente o rappresentante colui il quale venga saltuariamente incaricato di promuovere o concludere contratti (procacciatore d'affari) - (Circolare ministeriale n. 3092/C del 10.12.1985), anche se il soggetto è regolarmente iscritto al Registro delle Imprese ed in regola con il versamento dei contributi all'INPS

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 190 del 15.05.1986, i procacciatori d'affari possono partecipare ai Corsi di cui all'art. 5, secondo comma, punto 1, della legge n. 204/1985, purchè iscritti al Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio.

- Dipendente di società con qualifica di addetto alle vendite da banco di album fotografici e cornici
- Dipendente di impresa non titolare di autorizzazione amministrativa per la vendita dei prodotti
- Dipendente di società in qualità di addetto magazzino ricambi per un biennio, che successivamente risulta essere stato dipendente della stessa società quale addetto alle vendite senza aver maturato il prescritto biennio
- Amministratore Delegato e Presidente di società per meno di un biennio di attività, che successivamente ha assunto la qualifica di consigliere della stessa società svolgendo attività di consulenza esterna
- Dipendente di società con mansioni di informatore farmaceutico (Livello C) che non dimostra sufficientemente di aver svolto l'attività di vendita
- Dipendente di società (inquadramento 1° Livello) che non dimostra di aver espletato mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite nell'ambito della società.
- Soggetto che dimostra di avere svolto attività presso la propria ditta individuale ma non risulta aver svolto attività di vendita ad utenti finali, ma solo ad altre imprese
- Dipendente di ditta - impiegato di 3° Livello
- Addetto alle vendite (inquadramento 4° Livello commercio)
- Addetto alle vendite come impiegato di 4° Livello
- Impiegato con mansioni di magazziniere addetto alle vendite (inquadramento 4° Livello commercio)

Dipendente in qualità di operaio agricolo vivaista per un quadriennio, svolgente anche mansioni di commesso addetto alle vendite

- Dipendente - impiegato di 5° Livello
- Dipendente con la qualifica di intermedio che non dimostra di aver svolto mansioni commerciali (addetto alle vendite)
- Dipendente – Marketing Manager per un periodo inferiore al biennio; eseguite anche mansioni di collaborazione esclusiva e di consulenza per l'impresa
- Lavoratore autonomo come collaboratore esterno (settore informatica)
- Collaborazione esterna per una impresa

- Legale rappresentante di società esercente attività di autotrasporto
- Titolare di officina meccanica, munito di diploma di perito industriale, che non dimostra di aver praticato mansioni commerciali specifiche.

La prestazione della propria opera può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inserita nel corpo della domanda e può essere dimostrata tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal datore di lavoro o autocertificando quanto contenuto nel libretto di lavoro e nell'estratto scheda dell'Ufficio di collocamento.

Di seguito vengono indicati alcuni titoli di studio per i quali è stata effettuata la verifica di adeguatezza al fine del riconoscimento del requisito. Tale elenco non è però esaustivo ed altri titoli di studio saranno valutati sulla base del piano di studi relativo.

Titolo di studio	Abilitazione	Titolo di studio	Abilitazione
<b>Laurea in</b>		<b>Laurea in</b>	
Economia assicurativa e previdenziale	SI	Scienze Economico-Bancarie	SI
Economia Bancaria	SI	Economia Politica	SI
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari	SI	Economia Aziendale	SI
Economia e Commercio	SI	Scienze Bancarie e Assicurative	SI
Economia ed Amministrazione delle Imprese	SI	Scienze dell'Amministrazione	SI
Giurisprudenza	SI	Scienze della Comunicazione	SI
Scienze Politiche	SI	Economia marittima e dei trasporti	SI
Scienze Economico-Marittime	SI	Commercio internazionale e mercati valutari	SI
Scienze statistiche	SI	Studi turistici	NO
Sociologia	SI	Operatore economico dei servizi turistici	NO
Scienze Economiche	SI	Ingegneria gestionale	SI
<b>Diplomi di laurea Breve</b>		<b>Diplomi di laurea Breve</b>	
Diploma di esperto di costume e di moda	SI	Economia e Gestione dei servizi turistici	SI
Statistica	NO	Scienze del turismo, impresa, cultura e territorio	SI
<b>Diplomi Istituti tecnici commerciali</b>		<b>Diplomi Istituti tecnici commerciali</b>	
Ragioniere	SI	Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere	SI
Perito commerciale	SI	Segretario di Amministrazione	SI
Ragioniere programmatore	SI	Informatica	SI
Perito sezione commercio con l'estero	SI		SI
<b>Diploma Istituto tecnico femminile</b>		<b>Liceo di Scienze umane</b>	
Econome dietiste	NO	Economico - sociale	SI
<b>Diploma Istituti tecnici per il turismo</b>		<b>Diplomi Istituti tecnici tecnologici</b>	
Perito per il turismo	SI	Agraria, agroalimentare e agroindustria	SI
<b>Diploma di maturità Istituti</b>		<b>Diploma di maturità Istituti</b>	

<b>professionali</b>		<b>professionali</b>	
Analista contabile	SI	Operatore turistico	SI
Operatore commerciale	SI	Tecnico gestione aziendale	SI
Sett. economico aziendale progetto '92	SI	Tecnico impresa turistica	SI
Tecnica-alberghiera	SI	Tecnico dei servizi turistici	SI
Segretario di amministrazione	SI	Tecnico dei servizi della ristorazione	SI
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	SI		
<b>Diploma di qualifica Istituti professionali</b>		<b>Diploma di qualifica Istituti professionali</b>	
Addetto alla contabilità di azienda	SI	Addetto alla conservazione dei prodotti alimentari	SI
Contabile d'azienda	SI	Addetto agli uffici turistici	SI
Addetto alla segreteria di azienda	SI	Computerista commerciale	SI
Segretario di azienda	SI	Accompagnatore turistico	SI
Addetto alle aziende di spedizione e trasporto e operatore commercio con l'estero	SI	Licenza di avviamento commerciale	SI
Addetto agli uffici assicurativi	SI	Addetto alla gestione aziendale	NO
Corrispondente commerciale in lingua estera	SI	Operatore gestione aziendale	SI
Stenodattilografo in lingue estere	SI	Operatore impresa turistica	SI
<b>Diploma di scuola superiore per interpreti e traduttori</b>			
Diploma di Interprete e traduttore	SI		
<b>Diploma di qualifica Istituto professionale alberghiero</b>		<b>Diploma di qualifica Istituto professionale alberghiero</b>	
Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo	SI	Addetto ai servizi di portineria	NO
Addetto alla segreteria e amministrazione (dopo il diploma di computista commerciale) 4 anni	SI	Addetto ai servizi alberghieri di cucina	NO
Addetto ai servizi alberghieri di sala	NO	Operatore ai servizi di ricevimento	NO
Addetto ai servizi di bar	NO	Operatore ai servizi ristorativi settore cucina	NO
Addetto ai servizi di segreteria	NO	Addetto alla portineria di albergo	
<b>Diploma qualifica Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri e della ristorazione</b>			
Diploma di qualifica Professionale di "operatore ai servizi di ristorazione -settore cucina	NO		
<b>Licenza di scuola secondaria</b>		<b>Licenza di scuola secondaria</b>	
Diploma di avviamento commerciale con annessa specializzazione alberghiera	NO	Avviamento professionale a tipo commerciale con indirizzo specializzato "alberghiero"	NO
<b>Istituto professionale di stato per i servizi commerciali e turistici</b>			
Diploma di maturità di licenza	NO		

linguistica			
<b>Istituto professionale, industria e artigianato</b>			
Diploma di maturità di tecnico impresa turistica	NO		

### ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio (del quale si attende l'attuazione), ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. L'attività potrà essere iniziata contestualmente alla comunicazione alla Camera di Commercio. La Camera di Commercio effettuerà le necessarie verifiche ed iscriverà i dati nel Registro Imprese e nel REA.

Nel caso di impresa individuale la dichiarazione è resa dal titolare, nel caso di società è resa dal legale rappresentante. Qualora il titolare o il legale rappresentante non firmi digitalmente, occorre allegare il modello di "procura comunica" con firma autografa e copia del documento di identità, entrambi scansionati, firma grafica dell'interessato nella sezione requisiti ed in calce al modello e firma digitale del "procuratore".

### IL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI

La SCIA del modello "arc" (presente in Comunica Starweb) contiene la sezione "requisiti" nella quale l'interessato dichiara il possesso dei requisiti professionali e l'assenza di cause ostative all'esercizio dell'attività.

Nel caso di impresa individuale la dichiarazione è resa dal titolare, nel caso di società è resa dal legale rappresentante. Qualora il titolare o il legale rappresentante non firmi digitalmente, occorre allegare il modello di "procura comunica" con firma autografa e copia del documento di identità, entrambi scansionati, firma grafica dell'interessato nella sezione requisiti ed in calce al modello e firma digitale del "procuratore".

Si ricorda che ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel caso di **società**, tutti i legali rappresentanti successivi al primo, il preposto e coloro che svolgono attività di agenzia o rappresentanza per conto dell'impresa devono compilare l'allegato "intercalare requisiti" in quanto sono soggetti obbligatoriamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva contenuta nello stesso per dichiarare il possesso dei requisiti richiesti.

Si fa presente che di regola la legale rappresentanza spetta, nel caso di società in nome collettivo, a tutti i soci; nelle società in accomandita semplice, a tutti i soci accomandatari; nelle srl, a tutti gli amministratori. Nel caso in cui la legale rappresentanza sia limitata e dunque non compete ad un soggetto per l'attività di agente e rappresentante di commercio, tale limitazione deve risultare da un atto modificativo dei patti sociali o da un verbale assembleare iscritto nel Registro Imprese. In caso di esclusione della rappresentanza per l'attività, infatti, non occorre il possesso dei requisiti.

Per ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'Impresa nomina almeno un soggetto amministratore o un preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività.

In caso di attività esercitata nell'unità locale da un'impresa che ha la sede fuori provincia, non è necessario provvedere a compilare la sezione "REQUISITI" del modello, ovvero l'intercalare "REQUISITI", per i soggetti che abbiano contestualmente provveduto alla sua presentazione presso l'ufficio Registro Imprese della sede. Tuttavia per ogni localizzazione in cui viene esercitata l'attività, è necessario presentare l'Int P dei soggetti che operano (procuratori, preposti, dipendenti) nella localizzazione.

### ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE DEL REA



I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione "iscrizione nell'apposita sezione (a regime)" del modello "arc". Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione REA dell'impresa.

I soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attività, compilando la sezione "requisiti" del modello "arc", ovvero il modello intercalare "requisiti".

### MODIFICHE

Le modifiche inerenti l'impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto della stessa sono comunicate all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione "modifiche" del modello "arc", sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

### VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell'iscrizione.

Il Conservatore del Registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

### IMPRESE NON ITALIANE

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo 59/2010.

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Le disposizioni che prevedono l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attività, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.